



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE TRA CONAF E LA CONSULTA DEI PRESIDENTI DI FEDERAZIONE E ORDINE REGIONALI

Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali

[Approvato con Delibera di Consiglio n. 106 del 23/03/2023](#)

Via Po, 22
00198 Roma

Sommario

Premessa	3
Art. 1 – Definizione, Sede, Composizione e modalità di Convocazione	5
Art. 2 – Funzioni.....	6
Art. 3 - Organizzazione.....	6
Art. 4 - Il Presidente e il Coordinatore.....	6
Art. 5 – Ufficio operativo di coordinamento	7
Art. 6 – Federazioni ed Ordini Referenti Regionali.....	7
Art. 7 – Disposizioni finanziarie	7
Art. 8 – Norme comuni e finali	8

Premessa

Il CONAF e le Federazioni e gli Ordini Regionali,

- Tenuto presente l'evolversi del quadro istituzionale dell'ordinamento dello Stato e dei rapporti con le autonomie locali;
- considerato che con la Legge n°152/1992, l'Istituzione delle Federazioni Regionali ha rappresentato una tappa fondamentale nel processo di articolazione organizzativa territoriale dell'Ordine in relazione alle amministrazioni regionali;
- considerata la necessaria riorganizzazione di alcuni Ordini Provinciali che hanno assunto o assumeranno la connotazione di Ordini Regionali;
- ritenuto che il Consiglio Nazionale abbia la necessità di mantenere costante ed aperto il confronto con le Federazioni e gli Ordini Regionali;
- considerato altresì che nel rispetto del principio di separazione tra i momenti di programmazione, controllo e gestione del CONAF occorra istituire, a legislazione vigente e con atti di natura regolamentare interna, una Conferenza Permanente con i Presidenti delle Federazioni e degli Ordini Regionali, quale momento di un democratico e dialettico confronto ispirato ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse funzioni istituzionali tra i diversi livelli rappresentativi della categoria e quale strumento di necessaria concertazione su temi generali a riflesso comune tra il livello ordinistico nazionale e regionale, per garantire coerente ed efficace attività di rappresentanza della categoria a tutti i livelli della struttura dell'Ordine;
- preso atto della ripartizione della competenza legislativa in materia di professioni, come emerge dall'attuale quadro istituzionale e dagli ambiti e limiti della potestà regionale concorrente in materia, come indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n°30, il CONAF e la Conferenza dei Presidenti delle Federazioni e degli Ordini Regionali ritengono indefettibile, ai fini dello svolgimento di coerenti ed efficaci attività di rappresentanza e di iniziative istituzionali da esplicarsi a livello regionale per i problemi generali o comuni alla categoria, [lettere a) e c) art. 21 ter Legge n. 3/1976], rispetto agli indirizzi a livello nazionale espressi dal CONAF, individuare la presente Conferenza Permanente quale momento di confronto, raccordo e sintesi su temi ed attività. In particolare, ai fini dell'attuazione di tale importante funzione di concertazione, saranno devoluti all'esame della Conferenza Permanente al fine dell'espressione dei pareri di indirizzo, sia ogni iniziativa a livello nazionale del CONAF che sia destinata ad avere diretta e concreta attuazione a livello regionale, sia ogni atto normativo o regolamentare ovvero ogni iniziativa riguardante la professione, rientrante o connessa con l'esercizio

della competenza regionale in materia di professioni. Sono esclusi dalla cognizione della Conferenza Permanente le iniziative e gli atti riguardanti aspetti di regolamentazione della materia delle professioni non rientranti nell'ambito di competenza concorrente regionale, e nell'ambito della citata attività a livello locale svolta dalla Federazione art. 21 – ter L3/76 per i quali non vi sia necessità di coordinamento tra livello statale e regionale;

- constatata la volontà del CONAF e delle Federazioni e degli Ordini Regionali di consolidare con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale tesa alla valorizzazione, tutela e difesa della professione degli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali;
- considerato che per il funzionamento della Conferenza è necessario condividere un quadro di regole volte a dare maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento di tali organismi;

e

- **vista** la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR169/2005 e del DPR 137/2012;
- **visto** il Regolamento Generale approvato dal CONAF con delibera n°5 del 21 gennaio 2010;
- **visto** il Regolamento sull'Amministrazione, sulla Contabilità e sull'Attività contrattuale approvato dal CONAF con delibera n°5 del 21 gennaio 2010;
- **vista** la necessità di adeguare il regolamento alla nuova organizzazione delle Federazioni ed Ordini Regionali;
- **vista** la necessità di adeguare il regolamento per lo svolgimento delle riunioni a distanza o in modalità ibrida;
- **vista** la delibera n°450 del 16/11/2022 di approvazione della bozza di aggiornamento del regolamento pervenuta dalla Conferenza dei Presidenti, da parte del Consiglio Nazionale;
- **visto** il parere positivo della Conferenza dei Presidenti di Federazione espresso in data 15 febbraio 2023;
- **vista** la delibera n°106 del 23/03/2023 di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Nazionale;

adottano il seguente regolamento.

Art. 1 – Definizione, Sede, Composizione e modalità di Convocazione

1. È istituita la Conferenza Permanente tra il CONAF e la Consulta dei Presidenti delle Federazioni e degli Ordini Regionali, di seguito denominata Conferenza. La Conferenza ha sede in Roma presso il CONAF e sedi secondarie presso le sedi delle Federazioni e degli Ordini Regionali.
2. La Conferenza permanente è composta dai Presidenti delle Federazioni e degli Ordini Regionali, definita Consulta dei Presidenti, dal Presidente del CONAF e dai Consiglieri del CONAF. Ciascun Presidente di Federazione o Regionale può farsi rappresentare nelle sedute da un componente del Consiglio di Federazione e o di Ordine Regionale, il quale deposita agli atti del verbale la delega del Presidente stesso, almeno 24 ore prima della riunione.

Nel caso di Federazioni Interregionali, può partecipare come uditore il Presidente o suo delegato dell'Ordine Territoriale che non presiede la Federazione.

3. Le riunioni della Conferenza hanno almeno cadenza trimestrale. Le riunioni sono convocate secondo il metodo della programmazione, anche in relazione alle riunioni del CONAF, su iniziativa del Presidente o quando ne faccia richiesta all'Ufficio di Presidenza, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, almeno la metà della Consulta dei Presidenti.
4. La Conferenza può anche essere convocata in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente, su altri argomenti esulanti dalle materie rientranti nelle ordinarie attività di cui al successivo art.2.
5. L'avviso di comunicazione, contenente l'ordine del giorno è trasmesso, salvo esigenze eccezionali, almeno 15 giorni prima della data fissata a mezzo posta elettronica certificata.
6. La riunione è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei Presidenti di Federazioni e degli Ordini Regionali componenti la Consulta ed in seconda convocazione, che potrà avere luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero di Presidenti di Federazione e di Ordini presenti.

Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Consulta presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto del presidente del CONAF o, in sua assenza, il voto del Presidente con maggior anzianità di iscrizione all'Ordine di appartenenza e, in caso di parità di anzianità di iscrizione, di quello anagraficamente più anziano.

7. In seduta straordinaria, la Conferenza è validamente costituita e delibera con il quorum dei 2/3 dei componenti della Consulta.
8. Le riunioni possono aver luogo in presenza o a distanza (mediante piattaforma web) oppure in modalità ibrida (in presenza e a distanza contemporaneamente).
9. Nel caso di riunioni a distanza, le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono prevedere ed assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni nel rispetto della privacy, e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di prendere visione degli atti della riunione, effettuare interventi nella discussione, trasmettere pareri sugli atti in discussione e quant'altro necessario.

Deve essere garantito il riconoscimento dei partecipanti per tutta la durata dell'incontro.

Per quanto non previsto, si fa riferimento al regolamento che disciplina le riunioni in videoconferenza del CONAF.

10. Delle riunioni della Conferenza, a cura dell'ufficio di Presidenza, è redatto apposito verbale, anche con l'ausilio di supporti fono-informatici.

Art. 2 – Funzioni

La Conferenza svolge le seguenti funzioni:

- a) redige ed approva un documento programmatico biennale con indicazione delle priorità, aggiornandolo annualmente;
- b) designa le Federazioni e gli Ordini Regionali Referenti sui temi professionali oggetto di specifiche competenze della Conferenza delle Regioni;
- c) esamina e determina sui documenti proposti dalle Federazioni e dagli Ordini Regionali Referenti;
- d) esamina e determina sui documenti proposti dai dipartimenti del CONAF;
- e) elabora documenti e proposte, predisporre pareri, basi di intesa, e azioni comuni su temi di interesse dell'attività professionale;
- f) designa su proposta del Presidente del CONAF propri rappresentanti in seno alle Commissioni o altri organi interni o esterni allegati alla Categoria;
- g) stabilisce le modalità di riparto tra le Federazioni e gli Ordini Regionali delle spese eccedenti lo stanziamento previsto dal CONAF.

Art. 3 - Organizzazione

La Conferenza Permanente è organizzata attraverso le seguenti articolazioni:

- a) il Presidente;
- b) il Coordinatore;
- c) l'Ufficio operativo di coordinamento
- d) le Federazioni e gli Ordini Regionali Referenti.

Art. 4 - Il Presidente e il Coordinatore

1. Il Presidente del CONAF assolve alle funzioni di Presidente della Conferenza coadiuvato dal Coordinatore della Consulta delle Federazioni e degli Ordini Regionali.
2. La carica di Coordinatore della Conferenza è assunta, con turno annuale, da uno dei Presidenti delle Federazioni e degli Ordini Regionali. In occasione della prima seduta insediativa della Conferenza è stabilito per estrazione a sorte il turno di successione delle Federazioni e degli Ordini Regionali il cui Presidente sarà chiamato ad assumere l'incarico di Coordinatore. Il mandato di Presidente e Coordinatore è istituzionale.
3. Il Presidente, svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca, presiede la Conferenza e ne stabilisce l'ordine del giorno; sono comunque inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dal Coordinatore;
 - b) rappresenta la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate;
 - c) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni della Conferenza;
 - d) garantisce il rispetto del presente regolamento.
4. Il Coordinatore, svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina l'attività delle Federazioni e degli Ordini Regionali per quanto attiene a tematiche di ordine generale;
- b) propone, su richiesta delle Federazioni e degli Ordini Regionali, argomenti da porre all'ordine del giorno;
- c) invia, su indicazione o di concerto con la Conferenza, documenti, richieste nominativi e quant'altro necessario al buon funzionamento della Conferenza medesima;
- d) vigila sull'attività della Conferenza;
- e) si adopera per la revisione del presente regolamento al fine di renderlo adeguato all'attualità.

Art. 5 – Ufficio operativo di coordinamento

1. L'Ufficio operativo di coordinamento è composto dal Presidente, dal Coordinatore della Consulta delle Federazioni e degli Ordini Regionali ed un Segretario nominato dal Presidente, tra i Consiglieri CONAF.
2. L'Ufficio operativo di coordinamento coadiuva il Presidente nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione della Conferenza.
3. La responsabilità del coordinamento dell'attività della Conferenza è demandata al Coordinatore, che risponde del funzionamento dell'attività delle Federazioni e degli Ordini Regionali Referenti al CONAF ed alla Conferenza.

Art. 6 – Federazioni ed Ordini Referenti Regionali

1. Ogni Federazione e Ordine Regionale verrà investito di una specifica competenza in materia professionale deliberata dalla Conferenza in coerenza con le attribuzioni conferite dalla Conferenza delle Regioni alle Regioni. Tale Federazione e Ordine si definisce **Federazione e Ordine Regionale Referente**.
2. Qualora le attribuzioni conferite dalla Conferenza delle Regioni alle Regioni non trovino coerenza con la specifica competenza in materia professionale, le Federazioni e gli Ordini Regionali proporranno la definizione di tematiche attinenti alle competenze professionali in considerazione dell'attualità.
3. Ogni Federazione e ogni Ordine Regionale Referente si rapporterà con i Dipartimenti del CONAF. Ciascuna Federazione e ciascun Ordine Regionale Referente elabora, predispone proposte, atti e relazioni sugli argomenti di sua competenza e su ogni altro argomento ad essa assegnato dall'Ufficio Operativo di Coordinamento.
4. Entro 30 giorni dalla designazione delle Federazioni e degli Ordini Regionali Referenti di attribuzione delle materie di competenza, gli stessi dovranno comunicare il nominativo del Responsabile all'Ufficio di Presidenza.
5. Le Federazioni e gli Ordini Regionali, per le attività inerenti la consulta e previo nulla osta del Presidente CONAF, si possono avvalere del Centro Studi e dei Consulenti specialistici dei servizi del CONAF.

Art. 7 – Disposizioni finanziarie

1. Saranno a carico del CONAF gli oneri derivanti:
 - a) dall'organizzazione della Conferenza;
 - b) dalla partecipazione delle Federazioni e degli Ordini Regionali ai lavori della Conferenza nel caso di

durata giornaliera (vitto);


- c) da riunioni operative o incontri di gruppi di lavoro sia in presenza che in modalità telematica (mediante piattaforma del CONAF) con il supporto dell'Ufficio operativo di coordinamento, che, per necessità, esulino dal calendario istituzionale.
2. Nell'ipotesi che lo stanziamento previsto non risulti sufficiente a sostenere l'intero costo delle attività nell'ambito dei rispettivi organi nazionali e regionali, saranno determinate le opportune modalità di finanziamento delle attività aggiuntive.
3. Non ricadono nella responsabilità finanziaria del CONAF ogni e qualsiasi altra forma di Conferenza, commissione o assise promossa al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 8 – Norme comuni e finali

1. Ogni modifica od integrazione del presente Regolamento è approvata con almeno i 2/3 dei voti favorevoli dalla Conferenza convocata in seduta ordinaria
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web ufficiale del CONAF, www.conaf.it.

Il Coordinatore della Conferenza

Emilia Cangiano, Dottore Agronomo



Il Presidente

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

